

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza n. 2236 del 15 ottobre 2021

Il TAR Milano precisa che l'individuazione del responsabile dell'inquinamento ambientale **può basarsi anche su elementi indiziari** (quali, a mero titolo esemplificativo, la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo o la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato), giacché la prova può essere data in via diretta o indiretta, **potendo cioè**, in quest'ultimo caso, **l'amministrazione** pubblica preposta alla tutela ambientale **avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 cod. civ.** (cfr., ex multis, T.A.R. Milano, Sez. III, 2 dicembre 2019, n. 2562; T.A.R. Brescia, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 202; T.A.R. Bologna, Sez. II, 29 ottobre 2020, n. 677).

Laddove l'amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare – con pari analiticità – la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668).

Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it